

Edizione di domenica 16 Febbraio 2020

ADEMPIMENTI

I contratti di “appalto” interessati dalle nuove regole

di Sandro Cerato

ADEMPIMENTI

I contratti di “appalto” interessati dalle nuove regole

di Sandro Cerato

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DEL RAPPORTO BANCA-IMPRESA: STRUMENTI DI ANALISI E MODELLI COMUNICATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

L'utilizzo occasionale di beni strumentali del committente non integra uno dei requisiti previsti dall'**articolo 4 D.L. 124/2019** in tema di adempimenti e controlli sui contratti di appalto, subappalto e affidamento.

È uno dei tanti chiarimenti contenuti nella **circolare 1/E** dello scorso 12 febbraio con cui l'Agenzia ha fornito i **"primi" chiarimenti in merito alla disciplina contenuta nel citato articolo 4 D.L. 124/2019** (che ha inserito il nuovo **articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997**).

In merito ai contratti interessati dalla predetta normativa, l'Agenzia precisa che **si deve aver riguardo non al nomen iuris attribuito dalle parti ai contratti stipulati**, ma all'effettivo ricorrere, nei contratti comunque denominati, del **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente**, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Ciò determina, ad esempio, che **vi rientrano anche i contratti di cessione dei beni con posa in opera**, qualora ricorrono tutti i presupposti di applicabilità previsti dal **comma 1** dell'**articolo 17-bis**.

Per quanto riguarda il requisito del **prevalente utilizzo di manodopera**, l'Agenzia ritiene che si debba procedere ad un calcolo in cui inserire al **numeratore la retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato** (visto l'espresso richiamo contenuto nel **comma 1** dell'**articolo 17-bis agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973**), e al **denominatore** il prezzo complessivo dell'opera (o dell'opera e del servizio nel caso di contratti misti).

La circolare precisa che **la prevalenza si intende superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%**.

In relazione al requisito che **l'attività sia svolta presso la sede del committente**, il documento di prassi sposa un'interpretazione ampia del termine, poiché ritiene che si debba aver riguardo

a tutte le sedi destinate allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, agricola o professionale del committente.

Vi rientrano, tra le altre, la **sede legale**, le **sedi operative**, gli **uffici di rappresentanza**, i **terreni** in cui il committente svolge l'**attività agricola**, i **cantieri**, le **piattaforme** e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente **destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa, agricola o professionale**.

Interessanti sono stati i chiarimenti forniti in merito alla necessità, quale condizione per l'applicazione della norma, che **l'appaltatore utilizzi i beni strumentali del committente per l'esecuzione del contratto**.

Non era infatti chiaro se dovesse trattarsi di un **uso esclusivo dei beni del committente**, ovvero se potesse bastare anche un **utilizzo occasionale** di un solo bene del committente al fine di integrare il requisito in questione.

Sul punto, l'Agenzia delle entrate precisa innanzitutto che **deve trattarsi di beni strumentali** (tipicamente impianti, macchinari e attrezzi) posseduti dal committente a vario titolo (proprietà, leasing, noleggio, ecc.). Viceversa, laddove i beni strumentali utilizzati siano riferibili al soggetto appaltatore, subappaltatore o affidatario il requisito in questione **non è integrato** con conseguente esclusione degli obblighi previsti dalla norma.

Infine, l'Agenzia precisa che *“l'occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l'utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame”*.

Tale precisazione assume rilievo in quanto dal **tenore letterale della norma**, come detto, non era chiaro se per poter escludere l'applicazione della norma fosse necessario che **nessun bene strumentale del committente fosse impiegato per l'esecuzione del contratto**.

Del pari, precisa infine l'Agenzia, **non si considera integrato il requisito** in questione laddove il **soggetto appaltatore, subappaltatore o affidatario impieghi anche beni strumentali** del committente quali beni non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio.